



Protocollo N° (allegato a PEC)
Classifica 014-10
Fascicolo 2025/5
Riferimento Prot. n. 23856/2025

ORDINANZA n. 36/A/25 del 13/06/2025

OGGETTO: S.P. n. 29 "Pietralunga". Emissione di Ordinanza per la modifica della circolazione stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri dal km 0+000 al km 0+600, per l'esecuzione dei lavori di attività di posa della rete fognaria eseguiti da Vernarecci Romano S.R.L. per conto di Marche Multiservizi S.p.A. (Nulla Osta Prot. n. 16537 del 30/04/2025) a partire da lunedì 23/06/2025 fino a martedì 20/09/2025 e comunque fino al termine dei lavori.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4 "VIABILITÀ - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE RETE VIARIA"

PREMESSO che il Titolare dell'E.Q. 4.1 "Pianificazione Sicurezza Stradale - Progettazione Strategica - Catasto Stradale" e dell'E.Q. 4.4. "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro - Catria - Alta Val Cesano", ha formulato la proposta di seguito riportata:

"PREMESSO che:

- la S.P. n. 29 "Pietralunga" è una strada extraurbana secondaria, a carreggiata unica con una corsia per ogni senso di marcia di tipo "F";
- Vernarecci Romano S.R.L., per conto di Marche Multiservizi S.p.A., deve effettuare lavori di posa della rete fognaria lungo la suddetta S.P. n. 29 "Pietralunga" dal km 0+000 al km 0+600 nel Comune di Cagli;

CONSTATATO:

Che non è possibile eseguire le lavorazioni in sicurezza contestualmente al normale transito di veicoli e/o persone, su due corsie, in quanto la larghezza della sezione stradale non lo consente;

CONSIDERATO:

Che per garantire il massimo grado di sicurezza, sia per le lavorazioni sia per la circolazione stradale, è necessario modificare il sistema di circolazione stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o movieri,

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSTATATO E CONSIDERATO, il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Forcina, Titolare dell'E.Q. 4.1 "Pianificazione Sicurezza Stradale - Progettazione Strategica - Catasto Stradale" e dell'E.Q. 4.4 "Viabilità 3 - Nerone - Alto e Medio Metauro - Catria - Alta Val Cesano",

PROPONE

La modifica della circolazione stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da semaforo e/o da movieri dal km 0+000 al km 0+600 della SP 29 "Pietralunga" a partire da lunedì 23/06/2025 fino a martedì 20/09/2025 e comunque fino al termine dei lavori."

CONSIDERATO che la situazione segnalata costituisce pericolo per la sicurezza della circolazione;



RITENUTO pertanto di dover adottare il provvedimento proposto;

VISTI:

- l'Art. 5, comma 3 e l'art. 6 comma 4, lett. b) del D. Lgs. 30/04/92, n. 285, come modificato dal D.L.^{vo} del 10/09/93 n° 360, che attribuiscono all'Ente proprietario della strada il potere di disporre la regolamentazione della circolazione degli utenti della strada per motivi di incolumità pubblica e di stabilire obblighi divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente, ecc.
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 112 del 20/07/1992 riguardante "*Prime disposizioni in materia di gestione amministrativa e determinazione dei criteri della sfera di competenza dei Dirigenti*";
- il D.Lgs. n. 267/2000, la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 172 del 31/07/1991 di approvazione dello Statuto della Provincia di Pesaro e Urbino e successive modifiche ed i relativi provvedimenti attuativi che stabiliscono le competenze dei Dirigenti per gli atti autorizzativi;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO, RITENUTO E VISTO

ORDINA

La modifica della circolazione stradale con istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o movieri dal km 0+000 al km 0+600, per l'esecuzione dei lavori di attività di posa della rete fognaria eseguiti da Vernarecci Romano S.R.L. per conto di Marche Multiservizi S.p.A. (Nulla Osta Prot. n. 16537 del 30/04/2025) a partire da lunedì 23/06/2025 fino a martedì 20/09/2025 e comunque fino al termine dei lavori.

DISPONE

- La revoca, per il tratto di strada interessato, di qualsiasi altro atto incompatibile con il presente provvedimento;
- Che l'esecuzione del presente provvedimento tramite installazione e la manutenzione della prescritta segnaletica è affidata alla ditta committente esecutrice;
- che l'esecutività del presente provvedimento decorre dall'atto di collocamento della prevista segnaletica stradale, comprovato da apposito verbale redatto dal responsabile dell'Ufficio incaricato;

AVVERTE

- in caso di mancata osservanza delle prescrizioni sopra dettate saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni);
- Fa carico a chi di dovere e per quanto di competenza osservare e far osservare quanto disposto con la presente ordinanza;
- I trasgressori saranno perseguiti ai sensi di legge;
- Sarà trasmessa copia del presente provvedimento ai Comuni interessati per la pubblicazione agli Albi Pretori nonché alle Forze dell'Ordine ed agli Enti gestori dei servizi pubblici di pronto intervento, soccorso e trasporto;
- La presente ordinanza sarà inserita nella raccolta degli Atti di questa Amministrazione e resa nota al pubblico mediante prescritta segnaletica stradale e pubblicazione all'Albo Pretorio on-line di questo Ente fino al termine dei lavori;
- Ai sensi dell'articolo n. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente



Ordinanza può essere presentato ricorso, alternativamente, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al T.A.R. competente ai sensi della legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni, o, nel termine di 120 giorni sempre dalla pubblicazione del presente atto, al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199.

- Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 27, comma 3 del Codice della Strada al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite dall'art. 74 Regolamento di esecuzione del medesimo Codice (approvato con DPR 495 del 16/12/1992).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4

Dott. Ing. Primavera Mario

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)